



Apprendistato di primo livello: non dimentichiamo quanto già fatto con l'intesa Stato-Regioni del 27 luglio 2011

di Umberto Buratti

L'Accordo sottoscritto lo scorso 27 luglio tra il Ministero dell'istruzione l'università e la ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome sul tema dell'istruzione e formazione professionale contiene molte novità la cui portata non è stata ancora analizzata fino in fondo almeno con riferimento alla attivazione dell'apprendistato di primo livello. Dall'intesa, che si articola in cinque punti, emerge, in modo particolare, la definizione del Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale. Questo si sviluppa attorno alle ventuno figure professionali di operatori e tecnici conseguibili al termine dei percorsi formativi triennali e quadriennali. Il Repertorio viene a costituire un *framework* nazionale comune a tutto il sistema di istruzione e formazione professionale regionale e, al suo interno, vengono enucleate le competenze tecnico-professionali specifiche, associate ad ogni figura professionale. Il punto di partenza di questa elencazione è la descrizione del singolo processo produttivo da cui sono ricavate le competenze ad esso connesse che, a loro volta, vengono suddivise in abilità e conoscenze da maturare durante l'*iter* formativo.

La formazione, quindi, è direttamente collegata alla professionalità prevista in uscita, in modo tale da evitare ogni possibile disallineamento con le esigenze reali del mondo del lavoro.

L'Accordo, inoltre, non irrigidisce una simile cornice, al contrario, cerca di renderla flessibile e adattabile mediante la previsione di una sua revisione triennale tale da verificare l'aderenza tra le competenze elencate e il contesto produttivo.

Accanto al processo di verifica, l'adattabilità del Repertorio è garantita da un ulteriore elemento.

L'intesa tra Ministeri competenti e Regioni prevede, infatti, in maniera esplicita che :«le figure e gli indirizzi possono ulteriormente declinarsi a livello regionale, in profili che rappresentano una declinazione dello standard formativo nazionale a specificità territoriali del mercato del lavoro».

Le figure professionali quindi nascono dal contesto produttivo e ad esso ritornano, nella speranza di creare un circolo il più possibile virtuoso.

L'*iter* di istruzione e formazione professionale, tuttavia, non prevede unicamente la maturazione di competenze tecnico-professionali specifiche, ma anche di quelle di base – linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storiche sociali ed economiche – e di quelle tecnico-professionali comuni ad ogni profilo. L'Accordo elenca, anche in questo caso, quali siano le competenze da maturare in uscita dal percorso formativo permettendo, così, l'aggancio con il Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF). Di particolare importanza risultano, inoltre, le competenze tecnico-professionali trasversali a tutte le figure. Queste, infatti, si collegano direttamente ai temi dell'igiene, della sicurezza e della salvaguardia ambientale, conferendo alla percorso di istruzione e formazione una maggiore qualità.

È bene evidenziare che, anche in questo caso, il ruolo delle Regioni non è puramente passivo-recettivo del livello nazionale. L'intesa tra le parti, infatti, permette una "declinazione regionale" delle medesime competenze di base e di quelle comuni. Una simile previsione non pare di poco conto. Essa, infatti, permette sperimentazioni che possono essere particolarmente interessanti

soprattutto se si pensa al possibile coinvolgimento in percorsi di istruzione e formazione professionale di soggetti particolarmente svantaggiati o alla specializzazione di figure professionali caratterizzate da una maggiore specificità.

L'Accordo tra i Ministeri competenti, le Regioni e le Province Autonome sembra aprire interessanti spazi di manovra che proiettano l'istruzione e la formazione professionale verso orizzonti di qualità. Un'occasione, questa, che può essere realizzata per superare le criticità della bassa occupazione giovanile, anche mediante il canale dell'apprendistato di "primo livello". È lo stesso Accordo a ricordarlo, nella premessa dell'allegato n. 1, quando specifica che: «le competenze tecnico-professionali specifiche, le competenze tecnico-professionali comuni e le competenze di base, e i relativi standard minimi formativi, sono assunti come risultati di apprendimento per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali *secondo le diverse modalità formative previste dalla normativa vigente, compreso l'apprendistato*» (corsivo nostro). Ciò a conferma della possibilità di utilizzare l'intesa del 27 luglio anche ai fini della immediata attivazione dell'apprendistato di primo livello. In questo caso il problema del disallineamento domanda-offerta e della bassa occupazione giovanile sarebbe risolto quasi "a priori": al giovane apprendista, infatti, viene garantita una formazione di qualità all'interno di un rapporto che è già di lavoro.

Umberto Buratti

Scuola Internazionale di Dottorato in
Formazione della Persona e Diritto del Mercato del lavoro
Adapt – CQIA
Università degli Studi di Bergamo